



Comune di Costigliole d'Asti
Provincia di Asti

***Regolamento comunale
disciplinante concessioni,
autorizzazioni e nulla osta
stradali***

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 30.03.2006

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina	pag. 3
Art. 2 Responsabile del procedimento	pag. 3
Art. 3 Modalità di presentazione della domanda	pag. 3

TITOLO II

PROCEDURE

Art. 4 Norme amministrative per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta	pag. 5
Art. 5 Obblighi del concessionario	pag. 6
Art. 6 Durata	pag. 6
Art. 7 Convenzioni	pag. 6
Art. 8 Subingresso e rinnovo	pag. 6
Art. 9 Decadenza o revoca	pag. 7

TITOLO III

DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 10 Principi generali	pag. 7
Art. 11 Prescrizioni tecniche	pag. 7

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 12 Sanzioni	pag. 14
------------------	---------

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 Disposizioni transitorie	pag. 15
Art. 14 Disposizioni finali	pag. 15

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disciplina)

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i compiti di tutela delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, mantenendole in perfetto stato di efficienza e sicurezza.

2. Senza preventiva autorizzazione o concessione rilasciata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. è vietato:
 - eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonchè nelle relative fasce di rispetto e nelle aree di visibilità;
 - realizzare nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato;
 - collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda;
 - effettuare attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi o sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii., il rilascio di autorizzazioni o concessioni lungo i tratti di strade provinciali e/o statali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, è di competenza del Comune, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.
4. Il presente Regolamento disciplina altresì, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii., il rilascio delle autorizzazioni al transito in deroga ai limiti di peso.

Art.2

(Responsabile del procedimento)

1. La responsabilità dell'individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e/o dei nulla-osta stradali è in capo al Responsabile del Servizio competente, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (art. 107, comma 3, lettera f) e del relativo regolamento di attuazione.

Art.3

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Ogni domanda, presentata su carta resa legale e redatta in lingua italiana, deve contenere:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire;
 - denominazione della strada comunale e/o vicinale di uso pubblico a cui si riferisce;
 - elaborati grafici sufficienti ad identificare le opere stesse;
 - la prova dell'eseguito versamento delle somme relative al rimborso spese per istruttoria, sopralluoghi, tasse, costo medio forniture e deposito cauzionale.
2. Le opere eseguite su proprietà privata ma nella fascia di rispetto stradale o nell'area di visibilità (quali a titolo esemplificativo muri di sostegno, di cinta, recinzioni, distributori carburanti, ampliamento di fabbricati, insegne pubblicitarie, ecc.), sono autorizzate dal Servizio Edilizia Privata previo nulla-osta del Servizio Viabilità competente.
3. La posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari e l'occupazione provvisoria di suolo pubblico, è autorizzata dal Servizio Tributi previo nulla-osta del Servizio Viabilità competente. Le relative istanze saranno integrate con la seguente documentazione:

3.1. Occupazioni stradali provvisorie

- planimetria per l'identificazione della zona evidenziando le modalità costruttive del ponteggio, la sua durata, l'incidenza sul suolo pubblico e lo scopo dell'intervento;

3.2. Cartelli e altri mezzi pubblicitari

- planimetria ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
- bozzetto del messaggio da esporre riprodotto forma e colori;

- autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15 e s.m.i., con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
4. Per le opere di seguito elencate, le cui autorizzazioni o concessioni sono rilasciate dal Servizio Viabilità, le richieste dovranno essere integrate da:
- 4.1. Linee aeree**
- planimetria, in scala appropriata, in cui sia riportato l'intero tracciato della linea aerea da costruire, con l'utilizzo di una colorazione particolare in corrispondenza degli attraversamenti e percorrenze del soprassuolo stradale;
 - sezioni, in scala appropriata, in corrispondenza di ciascun attraversamento o percorrenza in cui sia possibile rilevare l'altezza dei fili rispetto al piano stradale e la posizione degli eventuali sostegni;
 - indicazioni sul numero dei fili della linea e sul voltaggio;
 - l'Amministrazione Comunale, nell'interesse del pubblico transito, può richiedere (a corredo della domanda) tutti gli elementi relativi alle linee, alla struttura e stabilità dei supporti; può inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
- 4.2. Condutture sotterranee**
- planimetria, in scala appropriata, ove risulti il percorso della condotta, le posizioni degli attraversamenti e l'individuazione della zona;
 - sezione tipo, in scala appropriata, da cui si rilevino i seguenti elementi: profondità del tubo di rivestimento rispetto al piano stradale, dimensioni del tubo, larghezza della proprietà stradale attraversata (comprese le pertinenze).
- 4.3. Occupazione di scarpata e fossi stradali**
- planimetria, in scala appropriata, per l'individuazione della zona e della superficie da occupare;
 - sezione, in scala appropriata, in corrispondenza dell'occupazione, con l'individuazione degli eventuali rinterri e tagli di scarpate.
- 4.4. Scarico di acque nei fossi laterali stradali**
- planimetria, in scala appropriata, per l'individuazione della zona e dei punti di scarico delle acque.
- 4.5. Diramazioni ed accessi**
- planimetria, in scala appropriata, per l'identificazione della zona e della posizione dell'accesso, da cui si possa rilevare l'ampiezza dell'occupazione di suolo pubblico derivante dalla costruzione dell'accesso stesso;
 - sezione, in scala appropriata, in corrispondenza dell'accesso da cui si possa desumere la profondità di suolo pubblico che dovrà essere occupata, i particolari costruttivi delle opere occorrenti per la raccolta e smaltimento delle acque, l'andamento della strada comunale e/o vicinale di uso pubblico e dell'accesso stesso con le rispettive pendenze, la larghezza di detta strada in corrispondenza dell'accesso, nonché i particolari costruttivi delle altre opere d'arte come, ad esempio, i muri di sostegno eventuali per il contenimento delle scarpate dell'accesso, le imposte e la loro distanza dal confine stradale.
5. Sono altresì rilasciate dal Servizio Viabilità le **autorizzazioni temporanee al transito in deroga ai limiti di peso** imposti su talune strade comunali e/o vicinali di uso pubblico; a tal fine la domanda, oltre ai dati indicati al comma 1, deve essere corredata dai dati identificativi dei veicoli da

autorizzare (marca, modello, targa) e deve contenere il periodo temporale per il quale si chiede la validità dell'autorizzazione.

6. Qualora la domanda venga inoltrata incompleta dei dati di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale a giudizio degli uffici competenti, potrà tenere in sospeso l'istruttoria, sino a completa integrazione della documentazione.

TITOLO II

PROCEDURE

Art.4

(Norme amministrative per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta)

1. L'Ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, esprime il proprio parere con apposito referto contenente le norme e le condizioni necessarie atte a disciplinare l'autorizzazione, la concessione o il nulla-osta. Trascorso il suddetto termine l'istanza si intende rigettata.
2. L'atto di autorizzazione, concessione o nulla-osta ed i relativi allegati, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e indica le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, concessione o nulla-osta è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa. L'importo del deposito cauzionale viene determinato di volta in volta dal Servizio Viabilità in base alla tipologia del ripristino e precisamente:
 - a) pavimentazioni in conglomerato bituminoso: € 70,00 al mq. di superficie interessata dal ripristino, con un importo minimo di cauzione pari ad € 250,00;
 - b) pavimentazioni in autobloccanti, porfido, acciottolato e simili: da € 100,00 al mq. ad € 250,00 al mq., con un importo minimo di cauzione pari ad € 500,00.Le stesse tariffe, ma riferite al ml., vengono utilizzate per la determinazione della cauzione da prestare per il rilascio dell'autorizzazione al transito in deroga ai limiti di peso.
4. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o concessione e sarà restituita sei mesi dopo la data di ultimazione lavori, detraendo tutte le spese per le riparazioni degli eventuali danni arrecati.
5. Il Comune trasmette all'interessato l'autorizzazione o la concessione e, scaduto il termine previsto dall'art. 5 comma 1 per l'esecuzione delle opere, l'Ufficio competente accerta la loro regolare esecuzione, formulando, in caso di inadempienza, i rilievi e le conseguenti proposte ritenute opportune.
6. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di rimborso spese di sopralluogo e di istruttoria nel caso di reiezione della domanda e nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione od autorizzazione, o se, dopo averle accettate, vi rinunci.
7. Gli Uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi delle autorizzazioni o concessioni dai quali risultino:
 - nominativo e residenza del concessionario;
 - ubicazione e descrizione (dati tecnici) dell'opera;
 - estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione;
 - durata.
8. Tali documenti descrittivi e conservativi sono integrati da un catasto delle concessioni, da uno schedario e da uno scadenziario.
9. Per l'esecuzione di lavori urgenti ed interventi indifferibili in presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità, fughe di gas, guasti a linee elettriche, reti idriche e telefoniche principali, la Società richiedente dovrà procedere all'immediata esecuzione delle opere necessarie a scongiurare il

pericolo e, contemporaneamente, tramite idoneo mezzo di comunicazione (fax), dovrà obbligatoriamente:

- a) dare distinta ed immediata comunicazione scritta al Servizio Viabilità per gli adempimenti di Legge;
- b) Entro i tre giorni successivi dalla data di comunicazione di intervento urgente, il concessionario, dovrà obbligatoriamente presentare regolare domanda come sopra specificato, allo scopo di ottenere l'autorizzazione e le relative prescrizioni per i ripristini stradali.

Art. 5

(Obblighi del concessionario)

1. Le autorizzazioni, le concessioni o i nulla - osta si intendono in ogni caso accordati senza pregiudizio di diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti da eventuali opere o da depositi, e di ultimare i lavori entro un anno dalla data di rilascio. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare, revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso, oppure di imporre nuove condizioni.
2. Qualora non sia specificatamente indicato nell'atto di concessione o autorizzazione, la manutenzione delle opere eseguite nel corpo stradale e le sue pertinenze (formanti oggetto della concessione od autorizzazione) sono sempre a carico del concessionario, il quale sarà tenuto a provvedervi dandone preavviso al Servizio Viabilità. Detto Ufficio può prescrivere che determinate opere di manutenzione vengano eseguite, nell'interesse del transito e della proprietà stradale, con l'osservanza di determinate norme tecniche. L'inottemperanza a tali prescrizioni può determinare la revoca della concessione o della autorizzazione, così come può comportare analoga revoca la mancata manutenzione. Il concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati alle strade e alle loro pertinenze.

Art. 6

(Durata)

1. Gli atti di concessione, autorizzazione e nulla - osta hanno la durata indicata nell'atto stesso per un massimo di 19 anni (ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento). Sono esclusi quelli rilasciati per l'installazione di segnali stradali di servizio, frecce, cartelli o altri mezzi pubblicitari che hanno una durata massima di anni tre.
2. Tutte le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla loro scadenza.

Art. 7

(Convenzioni)

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale stipulare convenzioni speciali con Enti e Società disciplinanti le concessioni di occupazione di aree stradali con condutture, cavi ed impianti in genere, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento.

Art.8

(Sub-ingresso e rinnovo)

1. In ottemperanza a quanto previsto nell'art. 4 commi 6 e 7, in caso di sub-ingresso, a qualunque titolo, di altra persona od Ente al concessionario, l'avente causa dovrà rendere edotta l'Amministrazione concedente.
2. Se il subentro avviene "*inter vivos*", tale obbligo spetta anche al concessionario.
3. Il concessionario è altresì tenuto a segnalare, entro 30 giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o indirizzo.
4. Il concessionario, entro tre mesi dalla scadenza della concessione o autorizzazione, qualora intenda rinnovarla, deve inoltrare al Comune apposita domanda su carta resa legale corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma di cui all'art. 3, comma 1.

Art.9

(Decadenza e revoca)

1. Le autorizzazioni o le concessioni si intendono decadute se il titolare non ha ultimato le opere entro il termine previsto dall'art. 5 comma 1, oppure non ha provveduto al loro rinnovo entro i termini stabiliti dall'art. 8 comma 4.
2. Le autorizzazioni o le concessioni possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento, previo parere dell'Ufficio competente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
3. Il concessionario può richiedere in qualsiasi momento la cessazione della concessione. In questo caso al concessionario non verrà restituita la somma a qualsiasi titolo pagata per l'anno in corso al momento della richiesta e lo stesso concessionario dovrà rimettere in pristino, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Amministrazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TECNICHE

Art.10

(Principi generali)

1. Nel rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla-osta stradali l'azione dell'Amministrazione Comunale sarà improntata al rispetto delle norme emanate a livello statale e regionale in materia di sicurezza stradale.
2. In particolare, saranno adottate tutte le prescrizioni necessarie a perseguire il miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare, pedonale e ciclo-pedonale.

Art. 11

(Prescrizioni tecniche)

1. Muri di sostegno:

la loro costruzione deve avvenire in conformità alle disposizioni emanate dal P.R.G.C., dal Regolamento edilizio, dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione;

la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre e degli eventuali sovraccarichi. Nella fase costruttiva di sbancamento del terreno dovranno essere garantiti condizioni di sicurezza del terrapieno attraverso il rispetto di idonee pendenze della scarpata od il costante puntellamento della medesima;

dovranno essere muniti di retrostante drenaggio e nella parte che si affaccia su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi che devono essere convogliate alla rete di smaltimento;

i muri di sostegno a monte del corpo stradale dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e non sporgere in alcun punto oltre il piede della scarpata da sostenere;

l'Amministrazione Comunale può condizionare il rilascio del nulla-osta necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche prescrizioni motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente; può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

2. Muri di cinta, siepi vive e recinzioni:

per muri di cinta si intendono muri di altezza non superiore a m. 3 da terra, non destinati a sostegno di terreno. La distanza dal confine stradale fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non può essere inferiore a m.3,00; all'interno dei centri abitati non sono previste distanze specifiche, ma ogni caso sarà valutato in considerazione dello stato dei luoghi;

per recinzione si intende un divisorio effettuato con siepi morte in legno, siepi vive, reti metalliche o con cancellata sostenuta da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm.:

- per le recinzioni che non superano l'altezza di metri uno dovrà essere osservata una distanza di almeno 1,00 m. dal confine stradale;
- per le recinzioni di maggiore altezza le distanze minime prescritte sono di m. 3,00 dal confine stradale;

nei tratti in curva le distanze dal confine stradale per muri di cinta e recinzioni devono essere determinate analogamente a quanto indicato al comma 3 del presente articolo;

in corrispondenza di intersezioni a raso, alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità da determinarsi analogamente a quanto indicato al comma 3 del presente articolo.

3. Fabbricati:

La distanza dal confine stradale da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento dei manufatti fuori dai centri abitati non può essere inferiore a m. 20 dal limite della proprietà per le strade classificate di tipo "F", e a m. 10 per le strade classificate di tipo "F" ma vicinali di uso pubblico;

La distanza dal confine stradale da rispettare nel caso di costruzioni, ricostruzione o ampliamento dei manufatti posti fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone edificabili, o trasformabili in edificabili, deve essere quella prevista dal P.R.G.C.;

Le costruzioni prospicienti le strade o le aree di proprietà del Comune, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza devono essere mantenute efficienti per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro e all'igiene;

La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m. si osservano le fasce di rispetto sopraccitate, previste per i tratti in rettilineo;

nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m. la fascia di rispetto è delimitata, verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata alle distanze sopraccitate in base al tipo di strada ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda;

nelle aree fuori dai centri abitati che il P.R.G.C. prevede come zone edificabili o trasformabili in edificabili, le distanze saranno quelle impartite dallo strumento urbanistico generale stesso;

in corrispondenza di intersezioni a raso alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti dovrà essere il doppio della distanza valida per i tratti di strada in rettilineo, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente punti esterni.

4. Alberature:

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale;

L'Amministrazione Comunale con ordinanza o con esplicita cognizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti le aree di proprietà comunale;

E' consentita la messa a dimora di alberature perenni e di colture stagionali alla distanza dal confine stradale riportate nel Codice della strada e/o nel Regolamento di Polizia Rurale e risultanti dalla seguente tabella:

Alberi di alto fusto m. 15,00

Alberi che si recidono periodicamente vicino al ceppo m. 8,00

Noccioleti e alberi di basso fusto m. 5,00

Vigneti con filari disposti parallelamente all'asse stradale m. 1,50

Vigneti con filari disposti perpendicolarmente all'asse stradale m. 3,00

Colture erbacee stagionali (grano, mais, orzo, ...) Minimo m. 1,00 (distanze diverse saranno valutate caso per caso dall'ufficio competente)

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alle strade comunali e/o vicinali di uso pubblico, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata;

L'Amministrazione Comunale può imporre con ordinanza il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e l'integrità delle strade comunali e/o vicinali di uso pubblico;

Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità di eventuali danni arrecati;

5. Linee aeree: (percorrenze ed attraversamenti)

L'altezza dei conduttori e le distanze dei sostegni dal confine stradale nonché tutte le norme costruttive dovranno essere conformi a quanto prescritto nel D.P.R. 21/06/1968 n° 1062 e s.m.i e nell'art. 66 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada e s.m.i;

Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna; detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'art. 28 del Codice della strada. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata;

Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco sul piano viabile, nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza (altezza minima complessiva m.6);

Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata;

Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo;

L'Amministrazione concedente ha sempre la facoltà di richiedere la rimozione o il diverso collocamento degli impianti dei fili e cavi situati su sedi di proprietà o in futuro acquistate, espropriate o acquisite, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza senza dover corrispondere indennità alcuna a titolo di rimborso spese o danni;

6. Condutture sotterranee: (attraversamenti e percorrenze)

Le condutture in percorrenza devono essere poste, salvo casi particolari da concordarsi di volta in volta, in corrispondenza della banchina. Devono essere predisposti, dove necessario ed alle distanze richieste, punti di presa per l'allacciamento alle utenze;

E' assolutamente vietata la posa di condutture al di sotto del piano viabile salvo nei tratti dove sia riscontrata la materiale impossibilità di utilizzare cunette o banchina (es.: tratti di strade fiancheggiate da case);

La profondità dei tubi, misurata dal piano viabile, non deve essere inferiore a m.1,00 misurati dalla sommità del tubo più esterno;

Gli eventuali pozzetti di manovra ovunque possibile devono essere collocati fuori dalla sede stradale (carreggiata e banchina);

Lo scavo per la posa della conduttura parallelamente alla strada deve essere eseguito in varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a m. 100. Non può essere intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver chiuso il tratto precedente per la lunghezza corrispondente;

Lo scavo, la posa delle tubazioni ed il ripristino della sede stradale sono sottoposti alle seguenti disposizioni tecniche:

- a) Il taglio dell'asfalto deve essere eseguito con disco diamantato per la profondità necessaria a rimuovere lo strato bitumato; in alternativa viene consentita la fresatura con appositi macchinari che consentono il taglio netto;
- b) Tutte le materie di scavo devono essere immediatamente allontanate dalla sede stradale al fine di lasciarla completamente sgombra (e non potranno essere riutilizzate per il riempimento dello scavo), fermo restando che la medesima non potrà essere occupata per alcun titolo o causa;
- c) Il piano di posa deve essere realizzato con materiali aridi sferoidali di adeguata granulometria fine di spessore minimo di cm. 10, salvo diverse disposizioni tecniche;
- d) Il rinfianco, anch'esso eseguito con materiali aridi sferoidali di adeguata granulometria fine, deve protrarsi sopra il piano superiore del tubo per almeno cm. 20, salvo diverse disposizioni tecniche;
- e) Il riempimento dello scavo sino alla quota d'imposta, deve essere eseguito con materiale anidro granulometrico di cava o di fiume del gruppo A1/a classificazione UNI CNR tabella 10006/63; la quota stabilita deve essere mantenuta sino al completo assestamento, restando espressamente vietato formare rialzi o lasciare depressioni per cedimenti;
- f) Il ripristino della pavimentazione bituminosa avverrà ad assestamento avvenuto mediante:
 - scavo per asportazione di uno strato di cassonetto pari a cm. 10, con eventuale rifilatura dello scavo;
 - provvista e stesa di conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 10 (tappeto), compreso l'onere della cilindatura con rullo statico o vibrante con effetto costipante;
 - sigillatura mediante termosaldatura dei bordi dei ripristini con la pavimentazione esistente.

Ove la pavimentazione manomessa sia di recente realizzazione per far luogo al tappeto potrà prevedersi, a discrezione del Servizio Viabilità, la fresatura del manto per una larghezza pari a quella dello scavo maggiorata di cm. 50 per lato.

Nel caso di scavi longitudinali alla carreggiata stradale può essere prescritta, a discrezione del Servizio Viabilità, la realizzazione di tappeto d'usura da estendere su

tutta la corsia di marcia, o in caso di strade di ridotte dimensioni sull'intera carreggiata stradale.

g) Nelle zone oggetto di ripristino stradale deve essere adeguatamente rifatta la segnaletica orizzontale;

h) Nel caso in cui la pavimentazione della sede stradale da manomettere sia realizzata in cubetti di porfido, acciottolato, autobloccanti o altra pavimentazione speciale, la relativa tipologia del ripristino verrà espressamente prescritta nel provvedimento autorizzativo;

Nel caso di tagli in banchina si deve utilizzare la massima cura al fine di non ostacolare lo scolo laterale delle acque dalle strade o dalle fossette. Il piano superiore della banchina deve essere ripristinato con breccia di cava macinata;

Gli attraversamenti della strada devono essere fatti di preferenza perpendicolarmente al suo asse, situando la condotta entro appositi manufatti in cemento (tubi) che permettono, in caso di guasti, le ispezioni e/o lo sfilamento della condotta senza manomettere la strada;

Gli attraversamenti di cui sopra, qualora particolari condizioni operative lo richiedano (es. nuovi tappeti), devono essere realizzati esclusivamente con il metodo dello spingi tubo;

Sono sottoposti alle stesse disposizioni dei commi precedenti i tagli operati in sede carreggiabile per riparazioni o modifiche. Nel caso in cui le caratteristiche delle condotte esistenti determini frequenza o densità di guasti e conseguenti rotture per ripristini può essere ordinata la rimozione per incompatibilità con le strutture viarie da salvaguardare.

7. Occupazione di scarpata e fossi stradali:

Il permesso di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa;

Sia i rinterri che gli scavi devono essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie deve essere limitata al minimo indispensabile;

I rinterri ed i tagli devono essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque;

Le opere di copertura dei fossi stradali, qualunque sia il sistema di copertura autorizzato, devono essere interrotte da appositi pozzetti destinati a facilitare la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche e posti ad una distanza da valutare di volta in volta. La zona corrispondente al tratto di fosso coperto resta di uso pubblico.

8. Scarico di acque nei fossi laterali stradali:

E' assolutamente vietato, salvo nei casi previsti dagli artt. 1043-1045 del C.C. e purché ciò non costituisca pericolo per la salute pubblica, lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di rifiuti industriali, acque impure e di altre tipologie;

Dove è accertata l'impossibilità di adottare altri sistemi di scarico (fognatura o sub-irrigazione), viene ammesso quello delle acque piovane che deve essere eseguito orizzontalmente al piano della fossetta stradale. Allo sbocco deve essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione;

Analogo manufatto deve essere eseguito nel punto dal quale le acque convogliate nella fossetta possono essere deviate;

In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale vengono prescritti i lavori necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, ecc..

9. Accessi:

Si definisce accesso in senso generale l'immissione da una strada o da un fondo o da un'area laterale privata su di una strada ad uso pubblico; rientrano nell'ambito del codice della strada gli accessi che consentono il passaggio di veicoli. L'accesso realizzato nelle strade urbane viene più propriamente chiamato passo carrabile;

I nuovi accessi, passi carrabili, diramazioni ed innesti previsti da strumenti urbanistici o da progetti di opere pubbliche devono essere corredati da un parere preventivo di massima, espresso dal Servizio Viabilità competente prima della loro definitiva approvazione;

La costruzione di accessi nelle strade urbane (passi carrabili) è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- deve essere distante almeno m. 12,00 dalle intersezioni e in ogni caso deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- deve staccarsi a perfetto livello dal ciglio stradale, lasciando inalterata la banchina per pendenza ed inclinazione;
- deve essere costruito con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuto in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Negli accessi in salita, devono essere raccolte e scaricate nei fossetti laterali le acque provenienti dall'accesso stesso, mediante una cunetta scatolare in calcestruzzo di cemento con sovrastante griglia in ferro, posta ad una distanza valutata di volta in volta dal limite della carreggiata;
- gli eventuali manufatti (pilastri, cancello,...) a protezione della proprietà laterale devono essere arretrati allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa d'ingresso. Le eventuali imposte di chiusura degli accessi devono essere apribili solo verso l'interno e devono essere situate su proprietà privata e ad una distanza non inferiore a ml. 4,00 dalla carreggiata. Nel caso in cui per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi o passi carrai, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli stessi;

I passi carrabili sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata a cura e a spese dei titolari dell'autorizzazione o nulla osta, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dal Servizio Viabilità e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. E' consentita l'apertura di passi carrai provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed eventualmente quella di divieto;

Nel caso in cui i passi carrabili rientrino nella definizione dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

Il Servizio Viabilità può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, passi carrabili, diramazioni ed innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt. 16-18 del D.P.R. n. 495/92;

10. Passaggi pedonali e marciapiedi:

Tutte le aree prospicienti le strade comunali e/o vicinali di uso pubblico, soggette ad opere di modifica, per quanto possibile, devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio

pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche;

L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti approvati di volta in volta dal Comune;

I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m., dislivello non superiore a 0,15 m. e pendenza massima non superiore all'8% ed eventualmente protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.

11. Occupazioni stradali provvisorie (di cantiere):

Le occupazioni provvisorie delle pertinenze stradali sono concesse solo in caso di assoluta necessità limitatamente alla zona strettamente necessaria ed al tempo strettamente indispensabile, purché non si tratti di depositi di immondizie, melme, rifiuti industriali e materiali che, a giudizio del Servizio Viabilità, siano di incomodo, indecoro e pregiudizio alla strada;

L'occupazione non deve essere di pericolo per il pubblico transito e lo sgombero deve avvenire nel termine prescritto, dopo di che la zona deve essere pulita e rimessa in ripristino. In caso di inottemperanza il ripristino è eseguito dal Comune a spese del titolare dell'autorizzazione;

Qualora ne sia riconosciuta la convenienza, possono essere prescritti appositi steccati di riparo onde garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dalle leggi vigenti;

Per i ponteggi di servizio, qualora richiedano l'infissione di pali, si deve provvedere (dopo la loro rimozione) alla chiusura dei vani ed al loro consolidamento. Detti ponteggi di servizio dovranno essere costruiti con materiale e secondo le regole dettate dalle vigenti norme antinforturistiche, e deve essere posizionata la segnaletica verticale (diurna e notturna) prevista dal codice della strada.

12. Cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari:

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno finalizzata alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;

Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;

Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno che, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc., possa essere utilizzabile su entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sopra descritti devono rispettare quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e dagli artt. 47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-58 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., nonché dal Regolamento comunale sulla pubblicità.

Il rilascio dell'autorizzazione per cartelli e altri mezzi pubblicitari non conferisce al concessionario l'esclusività della posizione acquisita.

TITOLO IV

SANZIONI

Art.12

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada, per le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. n. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. n. 16 della L. n. 3/2003. Al fine dell'applicazione della suddetta sanzione è fatto integrale rinvio alle norme contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii.
2. A seguito di un intervento eseguito direttamente dal Comune si applicheranno i costi effettivamente sostenuti oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, provvedendo al recupero tramite l'utilizzo delle cauzioni depositate; in caso di insufficiente copertura si procederà con la richiesta al concessionario di un versamento integrativo a copertura della differenza tra quanto effettivamente speso dal Comune e quanto versato come cauzione.
3. Le concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento sono implicitamente confermate alla data della loro naturale scadenza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.13

(Disposizioni transitorie)

4. Le concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento sono implicitamente confermate alla data della loro naturale scadenza.

Art.14

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento viene approvato ed entra in vigore secondo le procedure dello Statuto Comunale.
2. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.